



Prot. n° 81

Enna li, 08/05/2018



Ai Sindaci soci della SRR Enna Provincia Ato 6

E, p.c.

Al Presidente della Regione Siciliana

All'Assessorato Reg. dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

Al Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia ATO 6

Al Prefetto di Enna

Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Acque e dei Rifiuti

Oggetto: Delibera di Assemblea dei Soci della Srr del 04.05.2018. **Trasmissione convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di biostabilizzazione mobile sito nella discarica di C.da Cozzo Vuturo in Enna.**

Premesso che

- con delibera dei Soci della SRR Enna Provincia ATO 6 del 04.05.2018 è stata approvata la tariffa di conferimento presso la discarica sita in contrada Cozzo Vuturo nel Comune di Enna (EN) e la relativa convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di biostabilizzazione mobile sito nella stessa discarica;
- con nota prot. 79 del 08.05.2018 è stato chiesto al Presidente della Regione Siciliana di volere reiterare gli effetti dell'Ordinanza 14/Rif dell'01.12.2017 fino al 30.10.2018, autorizzando la Società Ambiente e Tecnologia S.r.l., all'esercizio di un impianto mobile per la trito – vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e di bio - stabilizzazione della frazione organica proveniente dalla separazione meccanica degli stessi rifiuti, ed all'abbancamento della frazione secca proveniente dalla separazione meccanica rifiuti mediante trito vagliatura degli stessi, presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo sita in Enna.

Tutto ciò premesso, con la presente si trasmette la convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di biostabilizzazione mobile sito nella discarica di C.da Cozzo Vuturo in Enna.

Restando a disposizione per ogni possibile chiarimento e/o collaborazione, porgiamo distinti saluti.

L'Amministratore Unico A e T
F.to Ignazio Maurizio Salvaggio

Il Presidente SRR Enna Provincia Ato
F.to Dott. Armando Glorioso

AeT Ambiente e Tecnologia s.r.l.

Sede legale piazza Garibaldi n. 1 - 94100 ENNA - Partita IVA e C.F. 01220960866

Pec: ambientetecnologiasrl@pec.it

PROTOCOLLO N° 3606 DEL 11 MAG. 2018

Convenzione per il trattamento e smaltimento dei rifiuti non pericolosi presso l'impianto di biostabilizzazione mobile sito nella discarica di C.da Cozzo Vuturo in Enna, approvata con delibera di Assemblea dei soci della SRR in data 04.05.2018.

L'anno duemiladiciotto, il giorno ____ del mese di _____, tra i sottoscritti:

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L., P. IVA n. 01220960866, in persona dell'Amministratore Unico, Sig. Ignazio Maurizio Salvaggio, nato a Villarosa il 03.11.1955, C.F. SLVGZM55S03M011V, domiciliato per la sua carica a Enna, presso la sede della Società Ambiente e Tecnologia S.r.l., sita a Enna in Piazza Garibaldi n. 2, qui di seguito denominata "Gestore",

E

COMUNE DI _____ (C.F. _____, P. IVA _____, CIG _____), con sede in Via _____, n° _____, in persona _____, nato a _____ il ____ 19____, nella qualità di _____, autorizzato con _____, qui di seguito semplicemente "Comune".

Premesso

- che l'Ambiente E Tecnologia S.r.l., è la società di scopo, appositamente costituita dalla S.R.R. Ato 6 – Enna Provincia, per la gestione degli impianti d'ambito;
- che con Ordinanza n. 23/Rif del 17.10.2016 il Presidente della Regione Siciliana ha autorizzato la Società EnnaEuno S.p.A. all'installazione e all'esercizio di un impianto mobile per la trito – vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati, di un impianto mobile di biostabilizzazione della frazione organica proveniente dalla separazione meccanica degli stessi rifiuti, ed il successivo abbancamento della frazione secca proveniente dalla separazione meccanica dei rifiuti mediante trito vagliatura degli stessi, presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo sita in Enna, per la durata di mesi tre decorrenti dalla data di messa in esercizio e per il quantitativo massimo di 20.000 mc, reiterata sino al 30.11.2017 con Ordinanza n. 5/Rif dell'01.06.2017;
- che con nota prot. n. 998 del 02.08.2017, la Società SRR Enna Provincia Ato 6 e il Commissario Straordinario della SRR Enna Provincia Ato 6 hanno chiesto al Presidente della Regione Siciliana di voler modificare l'intestataro dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 23/Rif del 17 ottobre 2016 avendo individuato per la gestione della discarica apposita Società di scopo, denominata "Ambiente e Tecnologia S.r.l. (partita IV A: 01220960866)", con sede legale in Enna, piazza Garibaldi n. 1 e con nota prot. 79 del 08.05.2018 è stato chiesto al Presidente della Regione Siciliana di volere reiterare gli effetti dell'Ordinanza 14/Rif dell'01.12.2017 fino al 30.10.2018;
- che con Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. ____/rif del ____/____/2018 la Soc. "Ambiente e Tecnologia" S.r.l. è stata autorizzata all'esercizio di un impianto mobile per la trito – vagliatura dei rifiuti urbani indifferenziati e di un impianto mobile di biostabilizzazione della frazione organica proveniente dalla separazione meccanica degli stessi rifiuti, ed all'abbancamento della frazione secca proveniente dalla separazione meccanica

rifiuti mediante trito vagliatura degli stessi, presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo sita in Enna;

- che con Delibera di assemblea dei Soci della SRR Enna Provincia Ato 6 del 04.05.2018, è stata approvata, in via provvisoria, la tariffa di conferimento presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo sita in Enna;
- che con nota prot. n. 80 del 08.05.2018 la tariffa di cui sopra è stata trasmessa al competente Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, ai fini della sua approvazione;
- che il Comune è stato autorizzato a conferire, presso la Vasca B1 della discarica di C.da Cozzo Vuturo sita in Enna, i rifiuti prodotti e ciò a far data dal _____ e sino al _____, giusto D.D.G. n° _____ reso in data _____ dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;
- che il Comune, in ottemperanza alla delibere di assemblea dei Soci, ha versato la somma di € _____ necessaria all'attivazione dell'impianto di cui alla presente convenzione, pari all'incirca al costo di conferimento di un mese, salvo conguaglio;
- che l'intendimento delle parti, ciascuna secondo le rispettive competenze, è quello di assicurare, con la sottoscrizione del presente contratto, il servizio di trattamento e smaltimento dei rifiuti raccolti nel comprensorio del Comune, in conformità alla sua natura e nel rispetto dei provvedimenti nel tempo emessi dalle competenti autorità amministrative.

Tutto ciò premesso, le parti, per come sopra rappresentate,

Stipulano e Convergono quanto segue

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente scrittura.
2. Con la sottoscrizione della presente scrittura, il Comune assume l'obbligo di conferire i rifiuti solidi urbani raccolti nelle aree di propria competenza, presso l'impianto di trattamento e di biostabilizzazione mobile e successivo conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi, ubicato a Enna, contrada Cozzo Vuturo, per la durata di anni uno (rinnovabile tacitamente per un ulteriore periodo di tempo) decorrente dalla sottoscrizione del presente atto e comunque per la durata dell'Autorizzazione rilasciata da parte dei competenti Enti Regionali. Il gestore si impegna, previa verifica di conformità dei rifiuti in ingresso, a trattare e smaltire i rifiuti suddetti in osservanza delle vigenti prescrizioni di legge e regolamenti e dai provvedimenti amministrativi emessi dalle competenti autorità. Qualora l'autorizzazione regionale rilasciata dovesse essere prorogata, anche la presente convenzione sarà prorogata di conseguenza.
3. Il produttore si obbliga a conferire, presso l'impianto di trattamento, solamente rifiuti solidi urbani non pericolosi (tipologie codici CER rientranti tra le categorie 20) provenienti dalla regolare attività di raccolta, spazzamento e servizi complementari, così come individuati alle voci a) e b), comma 1 dell'art. 6 D.M. del 03/08/2005 e successive modifiche ed integrazioni.
4. Il gestore potrà effettuare proprie verifiche a campione e senza preavviso, con facoltà di sospendere il conferimento in attesa della presenza di un rappresentante delegato dal Comune, il quale potrà presenziare alle suddette operazioni di verifica. Trascorse tre ore dal momento in cui il gestore avrà comunicato la propria volontà di procedere a tale accertamento, il gestore sarà autorizzato a dar corso alla verifica qualora nessun rappresentante del Comune sia presente all'accertamento.

5. L'eventuale irregolarità riscontrata in fase di controllo, previa comunicazione al Comune, agli organi istituzionali territorialmente competenti (regione e provincia) nonché, per conoscenza, all'ARPA, autorizzerà il gestore a non accettare i rifiuti in impianto e a sospendere in conferimento per tempi variabili a seconda della gravità delle irregolarità riscontrate. La suddetta sospensione potrà avvenire anche a seguito di ispezione visiva dei rifiuti, ai sensi dell'art. 11, comma 2 lett. C) del d. lgs. n. 36 del 13/01/2003, qualora questi dovessero risultare manifestamente non conformi alle caratteristiche e tipologie dichiarate. Nei casi di cui sopra i rifiuti saranno trasportati a spese del Comune in impianti autorizzati per il loro smaltimento.
6. I rifiuti devono essere conferiti in impianto con automezzi idonei ed in rispetto delle normative vigenti per il trasporto dei rifiuti contenute nel d. lgs n. 22/97 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il Comune dovrà inviare al Gestore, prima dell'inizio delle operazioni di trattamento, un elenco datato e sottoscritto degli automezzi che intende utilizzare per i conferimenti con l'indicazione delle caratteristiche di identificazione (trasportatore, tipo di mezzo e targa) e copia conforme all'originale delle prescritte autorizzazioni. Oltre a tale documenti, il Comune si impegna, qualora ne fosse fatta richiesta, a consegnare analisi dettagliate sul rifiuto da conferire. Eventuali variazioni dovranno tempestivamente essere comunicate per iscritto al Gestore. Il Comune si impegna sin d'ora a mantenere indenne il Gestore in caso di danni a persone e/o a cose di proprietà del Produttore e/o dei suoi incaricati e/o terzi derivanti dal permanere degli automezzi nell'area dell'Impianto.
8. Per ogni carico, dovrà essere compilato e sottoscritto da un responsabile o da un delegato del Comune un apposito formulario di trasporto, indicante tutti i dati previsti dalla legislazione vigente.
9. Il conferimento dei rifiuti dovrà essere effettuato, a cura e spese del Comune, con maggiorazione tariffaria per il conferimento nei giorni festivi, così come previsto dal punto 11 della presente scrittura. Gli orari di accesso all'impianto di trattamento sono i seguenti:
 - a. per i giorni Feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.15;
 - b. per i giorni Festivi dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

E' espressamente escluso il conferimento dei rifiuti durante gli orari notturni. Eventuali accessi fuori orario dovranno essere preventivamente autorizzati dal Gestore, saranno subordinati alle esigenze organizzative dello stesso. In caso di più festività consecutive, l'impianto sarà aperto a giorni alterni, comunicati anticipatamente a mezzo fax dal Gestore.

10. I rifiuti conferiti sono considerati res derelicta e passano in proprietà dell'impianto di trattamento nel momento stesso in cui vengono accettati, con la presa in possesso degli stessi ai sensi dell'art. 923 c.c. Il gestore, pertanto, non è tenuto a consentire la ricerca di oggetti smarriti tra rifiuti.
11. Nelle more dell'approvazione del Piano Finanziario e della Tariffa presentati in data 08.05.2018, per i servizi resi verrà applicata una tariffa integrata provvisoria di cui in premessa, che comprende la fase di pretrattamento e separazione, la biostabilizzazione della parte organica (con conseguente riduzione della frazione organica) ed il successivo conferimento in discarica, ammontante ad euro 102,30, oltre Tributo Speciale ed IVA come per legge, salvo conguaglio. Per il conferimento nei giorni festivi è prevista una maggiorazione del 30% della tariffa sopra indicata.

12. La quantità di rifiuti cui fare riferimento ai fini del pagamento del servizio è quella risultante dalla bindella di pesatura. Eventuali contestazioni circa l'importo fatturato dovranno pervenire al gestore nel termine di 5 giorni dal ricevimento della fattura, corredate da specifici e motivati rilievi. Trascorso il suddetto termine, gli importi fatturati si intenderanno definitivamente accettati dal Comune.
13. Le somme dovute dovranno essere corrisposte dal Comune entro 15 giorni dall'emissione fattura fine mese (equivalente ad un pagamento medio giornaliero di trenta giorni). Il mancato rispetto del termine di pagamento di cui sopra comporterà la sospensione del servizio da parte del gestore e l'applicazione degli interessi legali, vigenti tempo per tempo, calcolato sull'importo lordo della fattura non pagata.
14. E' patto espresso tra le parti che, qualora si verifichi la cessazione dell'attività di smaltimento a seguito di chiusura dell'impianto di trattamento o della discarica con procedimento della competente autorità o il bacino di discarica dovesse raggiungere la sua capienza massima, il presente accordo dovrà intendersi risolto ipso iure, senza che il Comune utilizzatore potrà richiedere alcun tipo di indennizzo/risarcimento a qualunque titolo, per detta risoluzione. Nel caso in cui, durante la vigenza della presente scrittura, dovessero verificarsi le circostanze infra citate, il gestore si obbliga a dare comunicazione tempestiva, ovvero almeno 15 giorni, al Comune, tramite invio di raccomandata con avviso di ricevimento o via pec.
15. Il gestore si riserva, altresì, la facoltà di sospendere, in qualsiasi momento e senza preavviso, l'efficacia della presente scrittura, qualora ciò si rendesse necessario a seguito di provvedimenti degli organi preposti ovvero ai fini della tutela ambientale e/o per motivazione di carattere igienico-sanitario e/o esigenze tecniche o in caso di suo insindacabile giudizio, in casi di estrema gravità ed urgenza, con esclusione del risarcimento del danno eventualmente subito dal Comune.
16. Per quanto non contemplato nella presente scrittura, vale quanto previsto dal d. lgs. 22/1997, dal d. lgs. 36/2003, dal D.M. del 03/08/2005 e dal d. lgs. 152/2006 in materia di rifiuti e dalle norme igienico sanitarie emanate dalla CEE, dallo Stato Italiano e dalla Regione Sicilia, e le altre norme in materia, disposizioni tutte che le parti dichiarano di conoscere ed accettare.
17. La presente scrittura, soggetta ad IVA, sarà registrata ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986 in caso d'uso e la relativa imposta sarà a carico della parte inadempiente. In ogni caso, i bolli sono a carico del Comune.
18. Tutte le comunicazioni tra le parti riguardanti la presente scrittura dovranno essere fatte presso le rispettive sedi sopra indicate.
19. Ogni eventuale modifica alle condizioni convenute nella presente scrittura dovrà necessariamente essere stipulata e provata in forma scritta.
20. Per qualunque controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, le parti deferiranno la composizione ad un Collegio arbitrale composto da tre esperti ciascuno nominato dalle parti ed il terzo dalla SRR Enna Provincia ATO 6.
21. In ogni altro caso relativo all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto, il Foro competente, in via esclusiva, è quello di Enna.

COMUNE DI _____

AMBIENTE E TECNOLOGIA S.R.L.